



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Regolamento Commissioni Consiliari Permanenti

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.09.2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29.11.2011

ART. 1 **Istituzione**

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal suo insediamento, nomina, nel proprio seno, a mente dell'art. 22 dello Statuto comunale e degli artt. 38 e 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le seguenti "commissioni consiliari permanenti" che in seguito, per ragioni di brevità, saranno semplicemente chiamate "Commissioni":
 - A) Sviluppo Economico, lavoro, risorse umane e finanziarie;
 - B) Lavori Pubblici, Urbanistica;
 - C) Attività produttive, Politiche ambientali;
 - D) Politiche sociali, Scuola, Cultura, Politiche giovanili, Attività del tempo libero.
 - E) Controllo e Garanzia.
2. Le commissioni (eccezion fatta per la Commissione Controllo e Garanzia), sono costituite da tre membri, due dei quali appartenenti alla maggioranza consiliare, uno alla minoranza consiliare¹.
3. La commissione Controllo e Garanzia è costituita da 5 consiglieri, dei quali N.3 di maggioranza e N.2 di minoranza (fra cui il Presidente).
4. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto plurimo complessivo sulla proposta di designazione formulata dai capigruppo consiliari. E' richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti.
5. Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque, in occasione dello scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 2 **Competenze delle Commissioni**

- A) La Commissione "Programmazione, risorse umane e finanziarie" ha competenza per: Sviluppo economico, Lavoro, Risorse umane e finanziarie, Tributi, Patrimonio, Innovazione e Semplificazione.
- B) La Commissione "Lavori Pubblici, Urbanistica" ha competenza per: Lavori pubblici, Viabilità, Manutenzioni, espropriazioni, Servizi Tecnologici e Trasporti, Pianificazione Urbanistica e Gestione del territorio, Demanio, Riqualficazione Urbana, Fabbisogno abitativo.
- C) La Commissione "Attività produttive, Politiche ambientali" ha competenza per: Turismo e Sistema costiero, Commercio, Artigianato, Attività produttive e Suap, Ambiente, Energia.

¹ Comma modificato con deliberazione n. 84 del 29.11.2011

- D) La Commissione "Politiche sociali, Scuola, Cultura, Politiche giovanili, Attività del tempo libero" ha competenza per: Politiche giovanili, Servizi socio sanitari, Diritti di cittadinanza, Immigrazione, Decentramento, Pari opportunità, Cultura e Lingua Sarda, Spettacolo, Pubblica Istruzione, Sport, Formazione Professionale.
- E) La Commissione "Controllo e Garanzia" ha competenza per: Controllo consiliare ai sensi dell'art. 44, c. 1, TUEL.

Art. 3 **Segreteria delle Commissioni**

Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da personale dipendente a tal fine nominato dal Segretario Generale del Comune.

Art. 4 **Formazione delle Commissioni Consiliari Permanenti**

1. Ciascun Consigliere o Assessore eccezion fatta per il Sindaco, può essere eletto alla carica di "Presidente" o di "vice Presidente" di Commissione.
Il Sindaco od un suo delegato deve garantire la sua partecipazione alle sedute se richiesta dalla Commissione.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 5 **Costituzione e Insediamento**

1. Le Commissioni sono costituite, ai sensi dell'art. 38 del regolamento del Consiglio Comunale, con delibera del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente e il Vice presidente saranno eletti, con apposita votazione nella prima seduta, dai membri con diritto di voto (Consiglieri Comunali) con votazione a maggioranza dei votanti.
3. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in sua assenza.
4. La presidenza della commissione Controllo e Garanzia è attribuita alla minoranza.
5. Le Commissioni Consiliari Permanenti s'intendono insediate con l'elezione dei rispettivi "Presidenti" e dei "vice Presidenti".
6. Dell'insediamento delle Commissioni Permanenti e di ogni successiva variazione, deve essere informato il Consiglio Comunale.
7. E' messo a disposizione di ogni Commissione un dipendente dell'Amministrazione che abbia competenza nelle materie trattate dalla commissione, per l'espletamento dei compiti di segreteria e supporto alla commissione stessa.

Art. 5 **Attribuzioni degli uffici di coordinamento, segreteria e verbalizzazione delle sedute**

1. Ciascuna Commissione è rappresentata dal proprio Presidente che ne presiede le sedute, ne coordina l'attività e predisponde l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, in caso di assenza o temporaneo impedimento, viene sostituito dal vice Presidente, che di norma lo coadiuva nelle sue attività.
3. I segretari delle Commissioni sono designati dal Segretario Generale.

4. La convocazione della Commissione compete al Segretario, previa richiesta del Presidente. Competono altresì al Segretario la redazione del processo verbale della seduta, l'annotazione delle eventuali richieste di giustificazione della presenza da parte dei commissari, la predisposizione delle istanze, la tenuta e il deposito del registro dei verbali nell'Ufficio del Segretario Generale.
5. I verbali delle sedute devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario di Commissione.
6. Il Presidente della Commissione ha cura di trasmettere, tramite il segretario della Commissione, una copia del verbale al Sindaco, all'Assessore competente per materia.

Art. 7

Conferenza dei Presidenti delle Commissioni

1. Al fine di coordinare e pianificare l'attività delle Commissioni Consiliari, è istituita la Conferenza dei Presidenti.
2. La Conferenza dei Presidenti delle commissioni è convocata e presieduta dal Sindaco.

Art. 8

Convocazione e luogo di svolgimento delle Commissioni

1. Il Presidente, sentito l'Ufficio del Sindaco, al fine di evitare la concomitanza con altre riunioni, convoca la Commissione tramite il segretario, diramando gli inviti almeno tre giorni prima di quello prefissato per l'adunanza, unitamente al calendario dei lavori.
2. La convocazione e l'ordine del giorno dei lavori devono essere partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria, qualora vi sia la richiesta di un terzo dei componenti della stessa, nonché su richiesta del Sindaco e dell'Assessore competente per materia. L'adunanza della Commissione in tal caso, deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le sedute delle Commissioni non possono coincidere ordinariamente con quelle del Consiglio Comunale.
5. I Lavori della Commissione hanno inizio di norma all'ora indicata nell'avviso. Trascorsi venti minuti dall'orario fissato nella convocazione, senza che sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
6. Le sedute della Commissioni si tengono di norma nella sede del comune, secondo il calendario concordato di volta in volta dalla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.

Art. 9

Riunioni Commissioni Congiunte

1. Per particolari argomenti di comune interesse, possono essere convocate riunioni congiunte di più commissioni consiliari. Il coordinamento è attribuito al consigliere-presidente più anziano.
2. Le riunioni delle commissioni congiunte sono valide qualora sia raggiunto il numero legale dei componenti relativi ad ogni commissione convocata. Il processo verbale è predisposto dal segretario assegnato alla commissione del Presidente che sovrintende la riunione.

3. In caso di consiglieri effettivi di due o più commissioni convocate congiuntamente, gli stessi consiglieri concorrono, con la presenza, a garantire il numero legale delle commissioni di cui sono componenti.

Art. 10

Validità delle riunioni e decisioni

1. La seduta della commissione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. Ove non sia in grado di esprimere in forma unanime la propria decisione o parere, ciascuna Commissione, si esprime per mezzo di votazione palese, e con votazione segreta solo quando sia trattata materia d'interesse privato o quando si tratta di persone.
3. Le decisioni della Commissione sono valide quando sono adottate dalla maggioranza dei voti espressi dai Commissari presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Funzioni ed esercizio delle attività delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, previste dallo Statuto e art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale, svolgono le seguenti funzioni:
 - a) coadiuvano il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività propositiva, preparatoria, consultiva e referente sugli atti;
 - b) esprimono pareri su materie di competenza del Consiglio e svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, nell'esercizio della sua funzione propositiva e di impulso;
 - c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'odg del Consiglio.
2. Quando le Commissioni sono chiamate ad esprimersi su argomenti proposti dalla Giunta, sugli stessi argomenti, in sede referente, relaziona il Sindaco ovvero l'Assessore competente.
3. I pareri sulle proposte di deliberazione richiesti dalla Giunta o dal Consiglio, devono essere resi entro il termine massimo di quindici giorni, decorso tale termine le stesse sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, anche se prive del parere della Commissione.
7. Le Commissioni, nell'ambito delle proprie attività, possono consultare le rappresentanze della società civile, acquisire apporti di Enti ed Associazioni, convocare apposite riunioni per l'audizione di rappresentanti del Comune presso Enti o Istituzioni.
8. Ciascuna Commissione, nell'ambito delle proprie attività, può avvalersi di un "Gruppo di Lavoro", composto da esperti, designati con unico atto deliberativo dalla G.M., su proposta della Commissione di riferimento.

Art. 12

Commissioni Speciali di Indagine

1. Il Consiglio, come fissato dall'art. 44 del decreto legislativo n. 267/2000, e ai sensi dell'art. 2 dello Statuto e dell'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale, può istituire Commissioni Speciali di indagine su materie ed argomenti che comunque interessino il Comune.

2. L'istituzione delle Commissioni deve avvenire con apposito atto deliberativo consiliare che ne determina i poteri, l'oggetto ed i limiti delle attività nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ogni Gruppo Consiliare nel rispetto della proporzionalità degli stessi.
3. Alla Commissione Speciale di Indagine non è opponibile il segreto di ufficio. I componenti della Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio. La Presidenza di detta Commissione è attribuita alla minoranza del Consiglio.

Art. 13

Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di norma sono pubbliche, salvo che si debba discutere di atti per i quali la Commissione stabilisca di mantenere la riservatezza.
2. Qualora si debba discutere di questioni attinenti comportamenti, qualità e attitudini di persone, la seduta non può assolutamente essere pubblica.
3. Semestralmente l'Ufficio del Segretario Generale rende pubblico mediante affissione all'albo il numero delle sedute e Commissioni Consiliari svoltesi.